

N. 1.428 di Rep. N. 642 Progr.
VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' QUOTATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 (duemilasette)

il giorno ventuno
del mese di maggio.

In Milano, nella casa in Via Agnello n. 18.

Avanti a me ENRICO MASINI, notaio in Peschiera Borromeo, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il professor:

- Piergaetano Marchetti, nato a Milano il 30 novembre 1939, domiciliato per la carica in Milano, Via San Marco n. 21, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società quotata:

"Rizzoli Corriere della Sera MediaGroup S.p.A."

in forma abbreviata, "RCS MediaGroup S.p.A." o "RCS S.p.A.", con sede in Milano, Via San Marco n. 21, capitale sociale di Euro 762.019.050 interamente versato, società iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12086540155, pari al proprio codice fiscale, R.E.A. di Milano n.1524326, mi chiede di far constare, della parte straordinaria, dell'assemblea della predetta società riunitasi presso i locali della società in Milano, Via Balzan n. 3, in data

27 aprile 2007

giusta l'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera del 27 marzo 2007 ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui infra.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della parte straordinaria della predetta assemblea (in diretta prosecuzione della parte ordinaria, separatamente verbalizzata) è quello di seguito riportato.

Alle ore dodici presiede il Professor Piergaetano Marchetti nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale procede alla lettura del seguente ordine del giorno:

"Parte Straordinaria:

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione, della facoltà: (i) ai sensi art. 2443 codice civile, di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed anche in forma scindibile, e con eventuale sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 200 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio della società da assegnare, e/o riservare in opzione agli aventi diritto; (ii) ai sensi dell'art. 2420 ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in, e/o con warrant per

Registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 3 Il 21.05.2007 N. 7687 Serie IT € 324,00
--

F. Marchetti

[Handwritten signature]

la sottoscrizione di, azioni ordinarie e/o di risparmio della società, da riservarsi in opzione agli aventi diritto, sino ad un ammontare complessivo massimo di Euro 800 milioni, purché sempre per singoli importi che non eccedano, di volta in volta, i limiti di legge e con facoltà di deliberare il corrispondente aumento di capitale sociale a servizio della conversione e/o dell'esercizio dei warrant per un importo complessivo massimo di nominali Euro 200 milioni; il tutto sino ad un importo complessivo massimo degli aumenti di capitale sociale a pagamento (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e delle obbligazioni emesse di Euro 800 milioni; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di modifica degli attuali articoli 11, 12, 14, 20 dello Statuto sociale ed introduzione nel medesimo di nuovo art. 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) con conseguente rinumerazione dei successivi articoli e rettifica di riferimenti ad articoli rinumerati contenuti negli articoli 6 e 10, anche in adeguamento a disposizioni della legge n. 262/2005 come modificata dal D. Lgs n. 303/2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

A tal punto il Presidente, col consenso dell'assemblea, chiama me notaio a svolgere le funzioni di segretario e constata la presenza, oltre di esso Presidente del Consiglio di Amministrazione anche:

- degli amministratori signori:

Antonio Perricone Amministratore Delegato;

Gabriele Galateri di Genola, Vice presidente;

Franzo Grande Stevens;

Andrea Moltrasio;

Alessandro Pedersoli;

Virginio Rognoni;

(assenti giustificati gli altri componenti del Consiglio di amministrazione)

- dei Sindaci effettivi signori

Pietro Manzonetto, Presidente del Collegio Sindacale;

Gianrenzo Cova, sindaco effettivo e;

Giorgio Silva, sindaco effettivo;

- di 52 Azionisti, partecipanti in proprio o per delega, per complessive n. 515.936.754 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, pari al 70,42% del capitale ordinario di n.732.669.457 azioni (come da elenco presenze degli azionisti che partecipano all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; da tale elenco risulta altresì il nominativo di ciascun azionista delegante, nonché i soggetti votanti);

constata inoltre che ha giustificato la propria assenza il

rappresentante comune degli azionisti di risparmio.

Il Presidente all'inizio dei lavori assembleari ha inoltre dichiarato che:

- dalle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo nr. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle risultanze dei depositi effettuati per questa assemblea ed altre informazioni disponibili, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2%, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, e che verranno riportati in verbale, sono i seguenti:

	N°azioni ordinarie	% sul cap. ordinario
* MEDIOBANCA SPA	104.106.005	14,209
* GIOVANNI AGNELLI & C. SAPA (indirettamente tramite Fiat Partecipazioni SpA)	75.399.635	10,291
* EFIPARIND B.V. (indirettamente tramite Francesco Tosi Srl, Italcementi SpA e Soci�t� de Participation Financiere Italmobiliare S.A.)	53.143.388	7,253
* BANCA POPOLARE ITALIANA Soc. Cop. di cui:	43.600.000	5,951
- in via diretta	18.300.000	2,498
- intestate fiduciariamente a UBS Fiduciaria SpA	25.300.000	3,453
* PREMAFIN FINANZIARIA SPA (indirettamente tramite Fondiaria-SAI SpA e sue controllate)	38.003.833	5,187
* SI.TO. FINANCIERE SA (Indirettamente tramite Partecipazioni Editoriali Srl)	37.658.473	5,140
* RAGIONE DI G. BENETTON & C. SAPA (indirettamente tramite Edizione Holding SpA)	36.633.473	5,000
* INTESA SAN PAOLO SPA * Diego Della Valle (Indirettamente tramite DORINT Holding S.A.)	35.626.846	4,863
* PIRELLI & C. S.p.A.	35.231.698	4,809
* ASSICURAZIONI GENERALI SPA (indirettamente tramite societ� controllate)	27.573.719	3,763
* CAPITALIA SPA (indirettamente tramite societ� controllate)	15.401.676	2,102
- alla data odierna la Societ� detiene 19.430.225 azioni ordinarie RCS MediaGroup, pari al 2,549 % del capitale sociale complessivo ed al 2,651 % del capitale sociale con		

diritto di voto;

- esiste un patto parasociale denominato "Sindacato di Blocco e Consultazione RCS MediaGroup" rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 relativo alla partecipazione al capitale di RCS MediaGroup S.p.A. (che raggruppa il 63,527% del capitale ordinario), i cui aderenti con le relative partecipazioni apportate ed il valore percentuale di queste ultime sul totale delle azioni ordinarie e sindacate, quali risultanti in base alle pubblicazioni di legge alla data odierna, sono quelli riportati nella seguente tabella:

	N.azioni ordinarie	%sul totale az. ordinarie emesse	%su azioni vincolate
* MEDIOBANCA S.p.A.	97.128.343	13,257	20,868
* FIAT PARTECIPAZIONI S.p.A.	75.399.635	10,291	16,200
* GRUPPO ITALMOBILIARE	51.799.730	7,070	11,129
di cui Franco Tosi Srl	35.049.986	4,784	7,530
di cui ITALCEMENTI SpA	16.749.744	2,286	3,599
* FONDIARIA-SAI S.p.A. (Gruppo Fondiaria-SAI)	36.999.807	^5,050	7,949
* DORINT HOLDING S.A. (Diego Della Valle)	35.231.698	4,809	7,570
* PIRELLI & C. SpA	35.231.698	4,809	7,570
* BANCA INTESA SpA(^^^)	34.931.305	4,768	7,505
* ASSICURAZIONI GENERALI SpA tramite Generali Assurances Vie SA	26.324.442	3,593	5,656
* CAPITALIA Partecipazioni S.p.A. (Gruppo Bancario Capitalia)	14.799.922	2,020	3,180
* SINPAR S.p.A.	13.882.335	1,895	2,983
* MERLONI INVEST S.p.A. (Francesco Merloni)	11.110.000	1,516	2,387
* MITTEL Partecipazioni Stabili S.r.l.	9.089.058	1,241	1,953
* ER. FIN. - ERIDANO FINANZIARIA S.p.A.	8.707.133	1,188	1,871
* EDISON S.p.A.	7.406.422	1,011	1,591
* GEMINA S.p.A.	7.399.961	1,010	1,590
TOTALE AZIONI VINCOLATE	465.441.489	63,527^^	100,000^^

(^) anche tramite società controllate

(^^) le singole percentuali non sono state arrotondate

(^^^) ora Intesa SanPaolo S.p.A.

Si rappresenta che, in virtù di quanto convenuto tra i Partecipanti al Patto, Intesa SanPaolo S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e Dorint Holding S.A. hanno la facoltà di accrescere rispettivamente al 5,05% ciascuna la percentuale di partecipazione al capitale sociale

apportata al Patto di Sindacato.

- esiste tra gli azionisti (in via diretta e/o indiretta) della Società, al tempo stesso partecipanti al già esistente suddetto "Sindacato di Blocco e Consultazione RCS MediaGroup", un separato accordo facente riferimento alle medesime partecipazioni nel capitale sociale oggetto di apporto a tale ultimo patto di sindacato. Tale accordo, che riguarda diritti di prelazione in caso di offerta pubblica d'acquisto su azioni della Società, è stato originariamente concluso il 5 giugno 2005 ed è stato assoggettato dai partecipanti allo stesso, cautelativamente e per quanto possa occorrere, al medesimo regime pubblicitario previsto dall'art. 122 del TUF;

- esiste altresì un accordo tra Pandette Finanziaria S.r.l., indirettamente controllata da Giuseppe Rotelli, e Banca Popolare Italiana Società Cooperativa ("BPI") concluso il 29 novembre 2006 ed avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto per nr. 25.300.000 azioni ordinarie della Società, pari al 3,453% del capitale ordinario, di proprietà di BPI ed in virtù del quale quest'ultima si è obbligata ad esercitare tale diritto secondo le istruzioni di Pandette Finanziaria, per il tramite di una società fiduciaria. Tali pattuizioni, rese pubbliche ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, sono state indicate come funzionali e collegate ad un contratto di opzione concluso in pari data avente ad oggetto un diritto di acquisto da esercitarsi da Pandette Finanziaria ed un corrispondente diritto di vendita da esercitarsi da BPI sulle suddette azioni, contratto assoggettato dai partecipanti ai medesimi adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, per quanto possa occorrere, sebbene indicato come non qualificabile come patto parasociale ai sensi della suddetta norma di legge.

- in base ad estratto pubblicato a mezzo stampa ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 il 25 aprile scorso ed anche comunicato alla Società, le stesse Pandette Finanziaria S.r.l. e Banca Popolare Italiana Società Cooperativa ("BPI") hanno concluso il 19 aprile 2007 un ulteriore accordo avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto per nr. 18.300.000 azioni ordinarie della Società, pari al 2,498% del capitale ordinario, di proprietà di BPI, in virtù del quale quest'ultima si è obbligata ad esercitare tale diritto secondo le istruzioni di Pandette Finanziaria, per il tramite di una società fiduciaria, restando inteso che, in considerazione dei tempi tecnici necessari alla intestazione fiduciaria, con riferimento alla presente assemblea, BPI conferisca delega a Pandette Finanziaria per essere rappresentata nell'assemblea medesima. Tali pattuizioni sono state indicate come funzionali e strettamente collegate ad un contratto di opzione concluso in pari data avente ad oggetto un diritto di acquisto da esercitarsi da Pandette

Finanziaria ed un corrispondente diritto di vendita da esercitarsi da BPI sulle suddette azioni, contratto assoggettato dai partecipanti ai medesimi adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, per quanto possa occorrere, sebbene indicato come non qualificabile come patto parasociale ai sensi della suddetta norma di legge.

Il Presidente in merito ai punti all'ordine del giorno prima richiamati ricorda agli intervenuti che le Relazioni degli Amministratori (redatte ai sensi dell'articolo 3 del Decreto n. 437/1998 e, ove applicabile, del Regolamento di cui alla Deliberazione Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni), nel testo che in un unico fascicolo si allegano al presente atto sotto la lettera "B", sono state depositate presso la sede della società e della Borsa Italiana S.p.a. a partire dal 12 aprile 2007 e trasmesse alla CONSOB;

Il Presidente inizia quindi la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria e

chiede all'assemblea, che all'unanimità accetta, di essere esonerato dalla lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione tenuto conto di quanto già indicato in merito al preventivo deposito e messa a disposizione della stessa.

In relazione al detto primo argomento, il Presidente precisa che le deleghe richieste sono uno strumento di cui la società si doterebbe a fini di flessibilità e che, qualora attribuite, le stesse non verrebbero utilizzate, come già dichiarato, per finanziare l'acquisizione del gruppo Reoletos.

Il Presidente fa quindi presente all'assemblea che la proposta di delibera relativa a questo primo punto è conforme al testo dell'ordine del giorno con inoltre la modifica dell'articolo 5 che introduce, al penultimo comma, il testo della delega.

La proposta di delibera, prosegue il Presidente, prevede inoltre il conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato pro tempore in via disgiunta, ogni opportuno potere di approvare ed introdurre nelle deliberazioni suddette modifiche aggiunte e soppressioni eventualmente richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione su questo primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e chiede se vi siano interventi.

Poiché nessun azionista chiede la parola, il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è invariato (e pertanto sono presenti n. 52 Azionisti, partecipanti in proprio o per delega, per complessive n. 515.936.754 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad

altrettanti voti, pari al 70,42% del capitale ordinario di n.732.669.457 azioni),

pone ai voti per alzata di mano la proposta di delibera sopra illustrata e che, nella relativa relazione degli amministratori come sopra allegata, risulta essere la seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A.,

- esaminata la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione

- preso atto che il capitale sociale di euro 762.019.050 è interamente sottoscritto e versato, come da relativa attestazione del Collegio Sindacale,

delibera

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà: (i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed anche in forma scindibile e con eventuale sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 200 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio della Società da assegnare e/o da riservare in opzione agli aventi diritto, e (ii) ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in, e/o con warrant per la sottoscrizione di, azioni ordinarie e/o di risparmio della Società, da riservarsi in opzione agli aventi diritto, sino ad un ammontare complessivo massimo di Euro 800 milioni, purché sempre per singoli importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalle applicabili disposizioni di legge e con facoltà anche di deliberare il corrispondente aumento di capitale sociale al servizio della conversione e/o dell'esercizio dei warrant per un importo complessivo massimo di Euro 200 milioni; il tutto con ogni inerente facoltà e potere per determinare i relativi termini, condizioni e modalità nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, salva la precisazione che l'importo complessivo di capitale sociale a pagamento (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e delle obbligazioni emesse nell'esercizio delle predette deleghe non dovrà superare l'importo complessivo di Euro 800 milioni;

- di conseguentemente approvare la modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale secondo il testo indicato nella colonna "Nuovo Testo" in appresso:

Nuovo Testo

Articolo 5 (capitale, azioni)

Il capitale sociale è di Euro 762.019.050 diviso in numero 732.669.457 azioni ordinarie e n. 29.349.593 azioni di risparmio, tutte del valore nominale unitario di Euro 1.

L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni



dalla suddetta data, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 25.740.704, mediante emissione di massime n. 25.740.704 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a dipendenti della Società, e di società da essa controllate, da individuarsi dal Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di suoi componenti a ciò sub-delegati, avuto riguardo alla rilevanza strategica della funzione ricoperta nell'ambito del Gruppo e secondo condizioni, modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso, fermo restando che i diritti di sottoscrivere tali azioni di nuova emissione saranno personali ed intrasferibili inter vivos e che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in esecuzione della delega prevedranno altresì che, qualora l'aumento di capitale deliberato in esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale non venga sottoscritto entro i termini di volta in volta stabiliti (comunque non successivi al 30 giugno 2013), il capitale sociale risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di tali termini.

L'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla suddetta data, la facoltà: (i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed anche in forma scindibile e con eventuale sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 200 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio della Società da assegnare e/o da riservare in opzione agli aventi diritto, e (ii) ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in, e/o con warrant per la sottoscrizione di, azioni ordinarie e/o di risparmio della Società, da riservarsi in opzione agli aventi diritto, sino ad un ammontare complessivo di Euro 800 milioni, purché sempre per singoli importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalle applicabili disposizioni di legge e con facoltà anche di deliberare il corrispondente aumento di capitale sociale al servizio della conversione e/o dell'esercizio dei warrant per un importo complessivo massimo di Euro 200 milioni; il tutto con ogni inerente facoltà e potere per determinare i relativi termini, condizioni e modalità nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, salva la precisazione che l'importo complessivo di capitale sociale a pagamento (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e delle obbligazioni emesse ai sensi delle predette deleghe non dovrà superare la somma complessiva di Euro 800 milioni.

Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono

essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, o comunque diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge.

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra essi disgiunta, ogni opportuno potere di approvare ed introdurre nelle deliberazioni di cui sopra modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'iscrizione delle stesse presso il Registro delle Imprese."

Prende la parola, su invito del Presidente, il Presidente del Collegio Sindacale Prof. Manzonetto che attesta che il capitale sociale di Euro 762.019.050, è interamente sottoscritto versato ed esistente.

Segue la votazione (per alzata di mano con prova e controprova) alle ore 12 e minuti 3.

Il presidente proclama la proposta approvata a maggioranza.

Contrari: n. 1.228.168 azioni tutte in delega alla signora Vania Rossini, come da dettaglio allegato sotto la lettera "C";

Astenuti: nessuna azione;

Favorevoli: le rimanenti azioni.

Il Presidente procede quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria relativo alla modifica degli artt. 11, 12, 14 e 20 ed all'introduzione di un nuovo art. 20 relativo al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli e rettifica dei riferimenti agli articoli rinumerati contenuti negli artt. 6 e 10.

Il Presidente chiede all'assemblea, che all'unanimità accetta, di essere esonerato dalla lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione tenuto conto di quanto già indicato in merito al preventivo deposito e messa a disposizione della stessa.

Il Presidente specifica che le variazioni proposte sono essenzialmente modifiche funzionali a dare attuazione alla c.d. "Legge sulla tutela del risparmio".

A tale riguardo il Presidente precisa che il termine ultimo per adeguare gli statuti sarebbe il 30 giugno 2007, ma che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno provvedervi in via anticipata in questa sede, al fine di risparmiare i costi di un'assemblea ad hoc che, per l'assolvimento di tutte le attività e formalità necessarie,

avrebbe comportato un certo costo.

Il Presidente espone che il Consiglio di Amministrazione al fine di predisporre le modifiche statutarie proposte si è basato in attesa dei previsti regolamenti attuativi della Consob sulle bozze degli stessi disponibili alla data di approvazione delle proposte medesime.

Ricorda la facoltà spettante al Consiglio, ai sensi dell'art. 2365 c.c. e dello statuto sociale, di apportare successivamente quelle modifiche che occorressero in dipendenza di eventuali variazioni dei regolamenti Consob rispetto alle suddette bozze.

Il Presidente richiama quindi le proposte del Consiglio di Amministrazione, come da relativa relazione sopra menzionata resa pubblica ai sensi di legge e distribuita a tutti gli intervenuti nell'ambito dell'apposito fascicolo a stampa, ovvero di:

- modificare gli artt. 11, 12, 14 e 20 dello statuto sociale e di introdurre un nuovo articolo 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), con conseguente rinumerazione progressiva dei successivi articoli;

- rettificare i riferimenti ad articoli successivi contenuti negli articoli 6 e 10 dello Statuto sociale, modificando tali ultimi articoli sempre secondo quanto previsto nel testo sopra richiamato;

- conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra essi disgiunta, ogni opportuno potere di approvare ed introdurre nelle deliberazioni di cui sopra modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese;

- dare atto che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e dell'art. 2365 2° comma Codice Civile, è legittimato ad adeguare le disposizioni statutarie, ivi comprese quelle oggetto delle modifiche sopra deliberate, ad eventuali disposizioni normative anche regolamentari che siano sopraggiunte o che sopraggiungeranno.

Poiché nessun azionista chiede la parola il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è invariato (e pertanto sono presenti n. 52 Azionisti, partecipanti in proprio o per delega, per complessive n. 515.936.754 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, pari al 70,42% del capitale ordinario di n.732.669.457 azioni), pone ai voti per alzata di mano la proposta di delibera sopra illustrata, in modo conforme alla ricordata relazione degli amministratori che risulta essere del seguente tenore:

"L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A.,

- esaminata la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di modificare gli attuali articoli 11, 12, 14, 20 dello Statuto sociale e di introdurre un nuovo articolo 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), con conseguente rinumerazione dei successivi articoli, il tutto secondo quanto indicato nella colonna "Nuovo Testo" riportata in appresso:

Nuovo testo

Articolo 11 (amministratori: numero, nomina e durata in carica)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a ventuno membri, i quali durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro-tempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. Inoltre un numero di amministratori comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica comporta la decadenza dalla medesima, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al minimo numero di amministratori che secondo la normativa pro-tempore vigente devono possedere tali requisiti.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel Decreto Legislativo n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria quale sottoscritto alla data di presentazione della lista ovvero rappresentanti la minore misura percentuale fissata da inderogabili disposizioni di legge o

regolamentari.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) ai sensi degli articoli 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica, o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta attestata da copia della/e certificazione/i rilasciata/e da intermediario autorizzato, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

- 1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;
- 2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.

All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino la totalità dei componenti il Consiglio come previamente determinato dall'Assemblea, tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di

minoranza;

b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggiore numero di voti, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a) né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), saranno eletti tanti amministratori, secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista stessa, nel numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza.

Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione.

Qualora così procedendo non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno pari al numero minimo richiesto per legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non eletto/i dalla lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvede all'elezione con la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti.

Qualora due o più liste ottengano tutte il più alto numero di voti si procederà al ballottaggio tra esse.

In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Anche in relazione a quanto

stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Articolo 12 (sostituzione degli amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 14 (riunioni del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al proprio Presidente, dal Collegio Sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente.

Il Consiglio di amministrazione può altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di

amministrazione, da almeno due sindaci effettivi.

La convocazione è fatta per lettera raccomandata o telefax da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax da spedire almeno due giorni prima.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso:

- devono essere assicurate,
- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Gli amministratori devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate e in particolare su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.

Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle controllate.

Articolo 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata nell'incarico, tra i dirigenti in possesso di un' esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o

finanziaria e/o di controllo presso la Società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni. Il Consiglio di Amministrazione può, sempre previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, revocare l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21 (composizione, nomina e modalità di riunione)
Il Collegio Sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 3 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

I sindaci, che sono rieleggibili, sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui al presente articolo, sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria quale sottoscritto alla data di presentazione della lista ovvero rappresentanti la minore misura percentuale fissata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) ai sensi degli articoli 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 si trovino in rapporto di

controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica, o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenente l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta attestata da copia della/e certificazione/i rilasciata/e da intermediario autorizzato, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

All'atto della presentazione della lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

- 1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;
- 2) la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi e due supplenti;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il



restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla lettera b) del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti e ciascuna delle quali non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato l'altra si ricorrerà al ballottaggio.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati appartenenti a quella lista.

Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, nel caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato ovvero, in subordine ancora, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i

voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante collegamento in teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso: (i) devono essere assicurate sia la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento sia la possibilità per ciascuno di essi di intervenire e di esprimere oralmente il proprio avviso sia la contestualità dell'esame e della deliberazione, (ii) la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e, se nominato, il segretario.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 22 (società di revisione)

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione nominata ed operante ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

BILANCI ED UTILI

Articolo 23 (esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando, ricorrendo le condizioni di legge, particolari esigenze, da constatarsi dagli amministratori, lo richiedono, tale Assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 24 (bilancio, utili, acconti dividendi, diritti delle azioni di risparmio)

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale delle azioni.

Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma del presente articolo, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Ferma ogni disposizione di legge per il ripristino dei rapporti tra le categorie di azioni, le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

Possono essere distribuiti acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dalla legge.

SCIoglimento

Articolo 25 (scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 (rinvio alle norme di legge)

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

- di rettificare i riferimenti ad articoli successivi contenuti negli articoli 6 e 10 dello Statuto sociale, modificando tali ultimi articoli come indicato nella colonna "Nuovo Testo" in appresso:

Nuovo testo

Articolo 6 (azioni di risparmio)

Le azioni di risparmio sono al portatore salvo diversa disposizione di legge e salvo diversa richiesta dell'azionista.

I portatori delle azioni di risparmio non hanno diritto di chiedere la convocazione né di intervenire, né di esprimere il voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

In caso di esclusione dalle negoziazioni in Borsa delle azioni di risparmio o ordinarie, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera assembleare.

Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al successivo articolo 24.

Al fine di assicurare al rappresentante comune adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura del legale rappresentante o delle persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alle

predette operazioni.

Articolo 10 (costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni)

La regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, e la validità delle relative deliberazioni sono regolate dalla legge e dal presente statuto.

Per la nomina degli Amministratori è sufficiente la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, escludendo dal computo gli astenuti. Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 21.

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra essi disgiunta, ogni opportuno potere di approvare ed introdurre nelle deliberazioni di cui sopra modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese;

- di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e dell'art. 2365 2° comma Codice Civile, è legittimato ad adeguare le disposizioni statutarie, ivi comprese quelle oggetto delle modifiche sopra deliberate, ad eventuali disposizioni normative anche regolamentari che siano sopraggiunte o che sopraggiungeranno."

Segue la votazione (per alzata di mano con prova e controprova) alle ore 12 e minuti 10.

Il Presidente proclama la proposta approvata all'unanimità dei voti presenti.

A tal punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente alle ore 12 e minuti 12 dichiara chiusa l'assemblea.

Il Comparsente mi chiede l'allegazione al presente verbale dei seguenti documenti:

- elenco delle presenze soci che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- le Relazioni degli Amministratori (redatte ai sensi dell'articolo 3 del Decreto n. 437/1998 e, ove applicabile, del Regolamento di cui alla Deliberazione Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni), nel testo che in un unico fascicolo si allegano al presente atto sotto la lettera "B";
- dettaglio delle votazioni relative al primo punto all'ordine del giorno, che si allega al presente atto sotto la lettera "C";
- nuovo testo di statuto aggiornato con le modifiche dipendenti dalle deliberazioni sopra assunte, che si allega



al presente atto sotto la lettera "D".

Questo atto è stato da me Notaio letto al comparente che mi dispensa dal leggere gli allegati e sottoscrive alle ore 9,00. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me notaio che l'ho anche completato a mano l'atto occupa di sei fogli, ventuno pagine intere e parte di questa fin qui.

F.to Piergaetano Marchetti

F.to Enrico Masini

RCS MEDIAGROUP S.P.A.

VIA SAN MARCO, 21 - MILANO

Cod. Fiscale : 12086540155

Allegato A del N. 1428/642 di Rep.

ELENCO MOVIMENTI PARTECIPANTI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 27/04/2007 IN 1° CONVOCAZIONE

ORA	MOVIM.	NR. SCHEDE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN BROCCIO	QUANTITA' IN DELEGA
09:46	Entrata	2	GOZZINI RENATO		In Delega di COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI MILANO S.P.A. In Delega di COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI MILANO S.P.A. In Delega di FONDIARIA SAI S.P.A. In Delega di FONDIARIA SAI S.P.A. In Delega di FONDIARIA SAI S.P.A. In Delega di FONDIARIA SAI S.P.A. In Delega di PO VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA In Delega di SAIFIN S.P.A. In Delega di SAINTERNATIONAL S.A. In Delega di SASA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. In Delega di SASA VITA	38.003.833		12.235.796 20.200 13.987.311 515.358 100.000 20.833 252.096 676.700 10.100.000 40.400 5.245

Th... *Fm...* *W...*

RCS MEDIAGROUP S.P.A.

VIA SAN MARCO, 21 - MILANO

Cod. Fiscale : 12086540155

**ELENCO MOVIMENTI PARTECIPANTI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 27/04/2007 IN 1° CONVOCAZIONE**

ORA	MOVIMENTO	N° SCHEDE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	TOTALE QUANTITÀ	QUANTITÀ IN PROPRIO	QUANTITÀ IN DELEGA
09:46	Entrata	2	GOZZINI RENATO		In Delega di SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.	38.003.833		49.894
09:54	Entrata	3	ROSSINI VANIA		In Delega di BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD In Delega di BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD In Delega di FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT Gestore : NORTHERN TRUST -LO In Delega di FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND Gestore : NORTHERN TRUST -LO In Delega di GE PENSIONS LIMITED In Delega di GRANT SCHOOLS PREVIDENT FUND In Delega di HERMES ASSURED LIMITED In Delega di JAPAN POST Gestore : SUMITOMO TRUST&BANKING	1.228.168		315.294 231 44.466 2.512 26.143 956 15.487 8.946

RCS MEDIAGROUP S.P.A.

VIA SAN MARCO, 21 - MILANO

Cod. Fiscale : 12086540155

ELENCO MOVIMENTI PARTECIPANTI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 27/04/2007 IN 1° CONVOCAZIONE

ORA	MOVIM	NIR SCHEDA	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' INDELEGA	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
09:54	Entrata	3	ROSSINI VANIA		In Delega di JP MORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC FINSBURY DIALS In Delega di JP MORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS In Delega di JPMORGAN FLEMING FUNDS In Delega di MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Gestore : STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In Delega di NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM. Gestore : MELLON BANK N.A. In Delega di NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED In Delega di SCHWAB FUNDAMENTAL INTER.LARGE In Delega di SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	1.228.168	30.438		30.438
								33.211	
								459.705	
								142.626	
								72.085	
								9.880	
								209	
								2.818	

Man
Man
Man

RCS MEDIAGROUP S.P.A.

VIA SAN MARCO, 21 - MILANO

Cod. Fiscale : 12086540155

ELENCO MOVIMENTI PARTECIPANTI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 27/04/2007 IN 1° CONVOCAZIONE

ORA	MOVIM.	NR. SCHEDA	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
09:54	Entrata	3	ROSSINI VANIA		In Delega di SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST Gestore : STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In Delega di STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUN Gestore : STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In Delega di STATE STREET MIDCAP EUROLAND Gestore : STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In Delega di THE SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND - CARE OFF THE TREASURY Gestore : TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME In Delega di WHEELS COMMON INVESTMENT FUND Gestore : NORTHERN TRUST -LO	1.228.168	3.591	
09:55	Entrata	4	GROPPI GIORGIO					35.231.698
10:04	Entrata	5	TIMO MARCO		In Delega di DORINT HOLDING S.A. Gestore : GENERALI VIE S.A.			26.324.442
								35.231.698
								26.324.442

RCS MEDIAGROUP S.P.A.

VIA SAN MARCO, 21 - MILANO

Cod. Fiscale : 12086540155

**ELENCO MOVIMENTI PARTECIPANTI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 27/04/2007 IN 1° CONVOCAZIONE**

ORA	MOVIM. SCHEDA	NR. SCHEDA	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
10:04	Entrata	5	TIMO MARCO		In Delega di GENERALI VIE S.A. In Delega di INA ASSITALIA S.P.A. In Delega di INA ASSITALIA S.P.A. In Delega di TORO ASSICURAZIONI S.P.A.	27.562.819		787.822
10:06	Entrata	6	LAMANNA ANTONIO			562	562	
10:07	Entrata	7	LANZILLOTTA DOMENICO		VINCOLO DI PEGNO BANCA POPOLARE DI SONDRIO Vincolo con diritto di voto al beneficiario	5.800	5.800	
10:07	Entrata	8	ZAMBELLINI SERGIO		Rinuncia al diritto di voto	50	50	
10:10	Entrata	9	PERINI ALBINO		In Delega di SINPAR S.P.A.	13.882.335		13.882.335
10:13	Entrata	10	SOLBIATI GIACOMO		In Delega di FRANCO TOSI S.R.L. In Delega di ITALCEMENTI S.P.A.	51.799.730		35.049.986
10:16	Entrata	11	GIRONI SILVIA		In Delega di PIRELLI & C. S.P.A.	35.231.698		16.749.744
10:16	Entrata	12	VIBALDI CRISTIANA		In Delega di MEDIOBANCA S.P.A.	104.106.005		35.231.698
								97.128.343

Manfredi *Manfredi*

RCS MEDIAGROUP S.P.A.

VIA SAN MARCO, 21 - MILANO

Cod. Fiscale : 12086540155

**ELENCO MOVIMENTI PARTECIPANTI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 27/04/2007 IN 1° CONVOCAZIONE**

ORA	MOVIMI	NR SCHEDE	PARTICIPANTE	NOTE	SOGGIO	TOTALE QUANTITA'
10:16	Entrata	12	VIBALDI CRISTIANA		In Delega di MEDIOBANCA S.P.A.	104.106.005
10:20	Entrata	13	SARACHINI SIMONE		In Delega di MERLONI INVEST S.P.A. In Delega di MERLONI INVEST S.P.A.	11.635.200
10:21	Entrata	14	BALDI STEFANO		In Delega di CAPITALIA PARTECIPAZIONI S.P.A. In Delega di CAPITALIA PARTECIPAZIONI S.P.A.	15.150.000
10:22	Entrata	15	RIMBOTTI FRANCESCO			50
10:26	Entrata	16	HASSAN LUCIANO		In Delega di INTESA SANPAOLO S.P.A.	34.931.305
10:28	Entrata	17	HONORATI STEFANO		In Delega di GEMINA S.P.A.	7.399.961
10:29	Entrata	18	GERONI FRANCO		In Delega di FIAT PARTECIPAZIONI S.P.A.	75.399.635
10:31	Entrata	19	BERMANI ENZIO		In Delega di ZANETTI ANNA	1.313
10:35	Entrata	20	PANDETTE FINANZIARIA SRL	Rappresentata da ROTELLI GIUSEPPE In qualità di Volante		13.360.105
10:36	Entrata	21	ROTELLI GIUSEPPE		In Delega di BANCA POPOLARE ITALIANA In Delega di UBS FIDUCIARIA S.P.A.	43.600.000

QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
	6.977.662
	11.110.000
	525.200
	14.799.922
	350.078
50	
	34.931.305
	7.399.961
	75.399.635
	1.313
13.360.105	
	18.300.000
	25.300.000

RCS MEDIAGROUP S.P.A.

VIA SAN MARCO, 21 - MILANO

Cod. Fiscale : 12086540155

ELENCO MOVIMENTI PARTECIPANTI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 27/04/2007 IN 1° CONVOCAZIONE

ORA	MOVIM.	NRV SCHEDA	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN DELEGA	QUANTITA' IN DELEGA
10:45	Entrata	22	GERACI LUCREZIA		In Delega di EDISON S.P.A. In Delega di EDISON S.P.A.	7.406.487	7.406.422	65

Primo
Franco

[Handwritten signature]



RCS MEDIAGROUP S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 aprile 2007 - 1° convocazione

30 aprile 2007 - 2° convocazione

Relazioni sulle proposte di delibera in merito agli
argomenti all'Ordine del Giorno

Handwritten signature



Sede in Milano - Via San Marco 21

Capitale sociale Euro 762.019.050 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 12086540155

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione il 27 aprile 2007, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in Milano, via Balzan n. 3 (adiacenti alla sede legale della Società di via San Marco n. 21), e, occorrendo, in seconda convocazione, il 30 aprile 2007, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2006; Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione; Relazione del Collegio Sindacale. Destinazione dell'utile di esercizio. Assegnazione gratuita ai soci di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni relative e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca della delibera assembleare del 27 aprile 2006 relativa all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.

Parte Straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione, della facoltà: (i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed anche in forma scindibile e con eventuale sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 200 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio della Società da assegnare e/o riservare in opzione agli aventi diritto; (ii) ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, e di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in, e/o con warrant per la sottoscrizione di, azioni ordinarie e/o di risparmio della Società, da riservarsi in opzione agli aventi diritto, sino ad un ammontare complessivo massimo di Euro 800 milioni, purché sempre per singoli importi che non eccedano, di volta in volta, i limiti di legge e con facoltà di deliberare il corrispondente aumento di capitale sociale al servizio della conversione e/o

dell'esercizio dei warrant per un importo complessivo massimo di nominali Euro 200 milioni; il tutto sino ad un importo complessivo massimo degli aumenti di capitale sociale a pagamento (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e delle obbligazioni emesse di Euro 800 milioni; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di modifica degli attuali articoli 11, 12, 14 e 20 dello Statuto sociale e di introduzione nel medesimo di nuovo articolo 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), con conseguente rinumerazione dei successivi articoli e rettifica di riferimenti ad articoli rinumerati contenuti negli artt. 6 e 10, anche in adeguamento a disposizioni della Legge n. 262/2005 come modificata dal D. Lgs. n. 303/2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, gli Azionisti ordinari in relazione ai cui possessi azionari sia pervenuta presso la sede sociale almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare la prescritta comunicazione rilasciata dal rispettivo intermediario incaricato.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana, a disposizione dei Soci e del pubblico, nei termini prescritti. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione. Il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato, con le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di Revisione, nonché le Relazioni degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno saranno altresì resi disponibili sul sito internet www.rcsmediagroup.it.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Piergaetano Marchetti

*Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria
e relativa proposta di delibera*

1. **Bilancio al 31 dicembre 2006; Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione; Relazione del Collegio Sindacale. Destinazione dell'utile di esercizio. Assegnazione gratuita ai soci di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Siete chiamati all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto e dalle note illustrative specifiche, con i relativi allegati, che chiude con un utile netto di Euro 166.223.230,00, della Relazione sulla Gestione che lo accompagna, nonché della destinazione del suddetto utile netto di esercizio. Rinviando per una più ampia informativa a quanto indicato nei suddetti documenti, in merito in particolare all'utile di esercizio, Vi proponiamo, come al termine della stessa Relazione sull'andamento della gestione, di destinarlo:

- > per Euro 22.864.656,61 a dividendo, da ripartirsi – tenuto conto delle nr. 19.430.225 azioni proprie detenute dalla Società, il cui diritto agli utili è attribuito proporzionalmente alle altre azioni – come segue:
- Euro 0,05 a ciascuna delle nr. 29.349.593 azioni di risparmio in circolazione, per complessivi Euro 1.467.479,65;
 - Euro 0,03 a ciascuna delle nr. 713.239.232 azioni ordinarie in circolazione, per complessivi Euro 21.397.176,96,

mettendosi a pagamento tale dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 24 maggio 2007, previo stacco della cedola n. 5 in data 21 maggio 2007, e

- > per Euro 143.358.573,39 a utili portati a nuovo.

Inoltre si propone - al fine di soddisfare l'esigenza di ottimizzazione della posizione finanziaria di Gruppo, alla luce di eventuali operazioni straordinarie e, nel contempo, di mantenere una

distribuzione complessiva coerente con l'esercizio precedente - l'assegnazione gratuita ai soci di nr. 14.851.777 azioni ordinarie proprie in portafoglio alla Società, del valore nominale di Euro 1 cadauna, con contestuale riduzione, per la parte corrispondente, degli Utili portati a nuovo (rivenienti dalla Riserva per azioni proprie in portafoglio). Vi ricordiamo che la Società, a seguito delle autorizzazioni concesse negli scorsi anni, ha acquisito e detiene attualmente nr. 19.430.225 azioni ordinarie, pari al 2,549% del capitale sociale complessivo ed al 2,651% del capitale sociale con diritto di voto, di cui appunto si propone l'assegnazione ai soci di nr. 14.851.777.

L'assegnazione avverrebbe secondo il rapporto di nr. 2 azioni ordinarie, godimento 1° gennaio 2007, del valore nominale di Euro 1 cadauna, ogni nr. 100 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute, con contestuale riduzione degli Utili portati a nuovo (rivenienti dalla Riserva per azioni proprie in portafoglio) da Euro 61.697.945,13, quali risultanti dal Bilancio al 31 dicembre 2006, ad Euro 14.543.553,15, e quindi per Euro 47.154.391,98, in ragione di Euro 3,175 per ogni azione assegnata, pari al costo medio unitario di carico delle stesse; le azioni proprie assegnate sarebbero messe a disposizione dei soci ad avvenuto stacco della cedola n. 5 e, pertanto, a decorrere dal 24 maggio 2007.

Tali azioni assegnate gratuitamente sono da considerarsi agli effetti fiscali utili in natura, da assoggettare a tassazione in capo ai soci in base al valore normale, pari alla media aritmetica del Prezzo Ufficiale delle azioni ordinarie RCS MediaGroup rilevato in ciascun giorno di effettiva quotazione del titolo presso il Mercato Azionario Telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dalla data di assegnazione delle azioni proprie (stacco cedola) allo stesso giorno del mese precedente.

Si segnala, in relazione all'esecuzione operativa della proposta assegnazione, che sarà messo a disposizione, tramite un intermediario autorizzato a tal fine incaricato, un servizio per consentire la sistemazione dei diritti di assegnazione frazionari risultanti presso ciascuno degli intermediari, senza aggravio di spese, bolli e commissioni, mediante monetizzazione degli stessi diritti in base al prezzo ufficiale "ex dividendo/assegnazione" dell'azione ordinaria alla data del 21 maggio 2007.

In virtù di quanto sopra, anche qui come al termine della Relazione sull'andamento della gestione della Società al 31 dicembre scorso, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A.

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di euro 166.223.230,00;

delibera

I. di approvare:

- a) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- b) il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, che chiude con un utile netto di Euro 166.223.230,00, presentato dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
- c) la destinazione dell'utile netto dell'esercizio di Euro 166.223.230,00:
 - per Euro 22.864.656,61 a dividendo, da ripartirsi - tenuto conto delle nr. 19.430.225 azioni proprie detenute dalla Società, il cui diritto agli utili è attribuito proporzionalmente alle altre azioni - come segue:
 - Euro 0,05 a ciascuna delle nr. 29.349.593 azioni di risparmio in circolazione, per complessivi euro 1.467.479,65;
 - Euro 0,03 a ciascuna delle nr. 713.239.232 azioni ordinarie in circolazione, per complessivi euro 21.397.176,96,

mettendosi in pagamento tale dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 24 maggio 2007, previo stacco della cedola n. 5 in data 21 maggio 2007;

- per Euro 143.358.573,39 a utili portati a nuovo;

II. di approvare l'assegnazione gratuita ai Soci di nr. 14.851.777 azioni ordinarie di RCS MediaGroup S.p.A. detenute da quest'ultima, nel rapporto di nr. 2 azioni ordinarie, godimento 1° gennaio 2007, ogni nr. 100 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute, con contestuale riduzione degli Utili portati a nuovo (rinvenienti dalla Riserva per azioni proprie in portafoglio) da Euro 61.697.945,13 a Euro 14.543.553,15, ovvero per Euro 47.154.391,98, in ragione di Euro 3,175 per ogni azione assegnata, mettendosi tali azioni a disposizione dei soci ad avvenuto stacco della suddetta cedola n. 5.”

Milano, 16 marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Piergaetano Marchetti

*Relazione sul punto 2 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria e
relativa proposta di delibera*

**2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative e
conseguenti.**

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni dalla carica di Amministratore del prof. Giangiacomo Nardozi Tonielli, a decorrere dal 31 agosto 2006, del dr. Vittorio Colao, a decorrere dal 12 settembre 2006, e del dr. Carlo Buora, a decorrere dal 10 novembre 2006, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare Amministratore della Società, ai sensi dell'art. 2386 primo comma del Codice Civile, il dr. Antonio Perricone, con efficacia dal 12 settembre 2006, nominandolo in pari data anche Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo (oltre che Direttore Generale), il prof. Virginio Rognoni ed il dr. Claudio De Conto, rispettivamente nelle riunioni del 13 novembre e 15 dicembre 2006. Ai sensi del suddetto articolo di legge e dell'art. 12 terzo comma, dello Statuto sociale tutti tali Amministratori vengono a cessare dalla carica con l'Assemblea convocata per i prossimi 27 e 30 aprile, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Vi invitiamo quindi ad assumere le delibere ritenute opportune in conseguenza alle suddette cessazioni, segnalandoVi al riguardo che:

- l'art. 11 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da un minimo di tre ad un massimo di ventuno membri ed il numero dei componenti il Consiglio in carica è stabilito in diciannove in virtù di delibera assembleare del 27 aprile 2006;
- in via generale gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle applicabili disposizioni di legge e sono rieleggibili;
- siedono attualmente in Consiglio quattro Amministratori - tra cui il prof. Virginio Rognoni che come detto verrà a cessare dalla carica - in possesso dei requisiti di Amministratore indipendente in base ai criteri sia previsti in generale dal Consiglio di Amministrazione in sede di adesione al vigente Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (evidenziati nella Relazione sul sistema di governo societario anche riprodotta

nella Relazione sulla gestione del Gruppo per l'esercizio 2006) sia dall'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998 in virtù di quanto prescritto dall'art. 147-ter quarto comma di tale decreto legislativo;


- non risulta quindi strettamente necessario procedere alla nomina di un Amministratore in possesso dei suddetti requisiti, essendo già assicurato il numero minimo di due Amministratori indipendenti previsto ai sensi del citato art. 147-ter comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 in caso di presenza di un Consiglio di amministrazione composto da più di sette membri, nonché il numero minimo di tre Amministratori ritenuto attualmente idoneo dal Consiglio di Amministrazione per potersi considerare adeguata la presenza di Amministratori definibili come indipendenti in virtù dei criteri adottati in merito dal Consiglio stesso. Ciò nonostante il Consiglio di Amministrazione, pur non ritenendo opportuno fornire precise proposte di candidati, ritiene auspicabile il mantenimento dell'attuale numero di quattro amministratori aventi le ricordate caratteristiche di indipendenza;
- il mandato degli Amministratori che dovessero essere nominati cesserà contestualmente a quello degli Amministratori attualmente in carica, e quindi con l'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007;
- in occasione della nomina assembleare del Consiglio di Amministrazione in carica, intervenuta come ricordato il 27 aprile 2006, venne deliberata l'esenzione dai divieti di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Milano, 16 marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Piergaetano Marchetti



Relazione sul punto 3 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria e relativa proposta di delibera

3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca della delibera del 27 aprile 2006 relativa all'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

Signori Azionisti,

con la presente relazione Vi sono presentati i contenuti e le finalità della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni RCS MediaGroup e di disposizione delle stesse, l'autorizzazione all'acquisto concessa con delibera della Vostra assemblea del 27 aprile 2006 venendo a scadere il prossimo 27 ottobre 2007.

1. Motivazioni della proposta

E' opinione del Consiglio di Amministrazione che l'acquisto di azioni proprie possa rappresentare una interessante opportunità di investimento e/o possa essere funzionale al miglioramento della struttura finanziaria della Società, così come possa agevolare eventuali accordi che presuppongano, in particolare, lo scambio di pacchetti azionari, mentre si precisa che allo stato non è prevista l'ipotesi di acquisti strumentali alla riduzione del capitale sociale. Si propone inoltre all'Assemblea di contestualmente autorizzare il Consiglio di Amministrazione anche alla disposizione delle azioni che saranno eventualmente acquisite, oltre che delle azioni già in portafoglio, ritenendosi tale possibilità un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica, in particolare in funzione dell'acquisto di partecipazioni societarie e/o altri beni/attività.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni acquisibili e disponibili

Si propone che l'acquisto possa riguardare azioni ordinarie e/o di risparmio, secondo le esigenze che il Consiglio riterrà in concreto di perseguire, sino al massimo consentito dalla

legge e cioè sino al massimo del 10% del capitale sociale tenuto conto delle azioni già possedute e nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

RCS MediaGroup S.p.A. possiede al 16 marzo 2007 nr. 19.430.225 azioni ordinarie RCS MediaGroup, pari al 2,549% del capitale sociale complessivo ed al 2,651% del capitale sociale con diritto di voto, a seguito, da un lato, di acquisti effettuati in attuazione delle delibere assembleari del 1° giugno 1999, 9 maggio 2000, 11 maggio 2001, 2 maggio 2002 e 15 aprile 2003, dall'altro, della assegnazione gratuita ai soci di nr. 7.352.365 azioni proprie in virtù di delibera assembleare del 29 aprile 2005. Si precisa che nella medesima riunione convocata per approvare l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, di cui alla presente relazione, e preliminarmente rispetto a quest'ultimo argomento, l'Assemblea è chiamata ad approvare una proposta di assegnazione gratuita ai soci titolari di azioni ordinarie e/o di risparmio di nr. 14.851.777 azioni ordinarie già in portafoglio. In caso di approvazione di tale proposta, ed a seguito della sua esecuzione, le azioni proprie in portafoglio alla Società risulteranno quindi nr. 4.578.448, la cui disposizione permarrebbe regolata, dall'autorizzazione deliberata dall'Assemblea tenutasi lo scorso 27 aprile 2006, salva naturalmente la sua revoca e sostituzione con una nuova autorizzazione, come qui proposto. Le società controllate da RCS MediaGroup S.p.A. non possiedono attualmente azioni da essa emesse e a tali società saranno comunque impartite disposizioni per la tempestiva comunicazione di eventuali acquisti di azioni RCS MediaGroup al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite complessivo del 10% del capitale sociale della Società.

3. Durata dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni

La proposta prevede che le azioni possano essere acquistate, anche in più riprese, entro un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare.

Lo stesso termine di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare è proposto per l'esercizio della facoltà di disposizione delle azioni eventualmente acquisite o già in portafoglio.

4. Corrispettivi dell'acquisto e della disposizione delle azioni

Fermo quanto previsto al successivo punto 5, le azioni potranno essere acquistate ad un prezzo che non dovrà essere inferiore, come minimo, del 10%, nè superiore come massimo del 10%, rispetto alla media dei prezzi di riferimento rilevati sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nelle due sedute immediatamente precedenti ad ogni operazione d'acquisto

Le azioni acquistate potranno essere cedute ad un corrispettivo non inferiore di oltre il 10% rispetto al prezzo medio di carico al momento dell'operazione.

5. Modalità di esecuzione delle operazioni di acquisto e di disposizione delle azioni

Gli acquisti verranno effettuati, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili ed in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998, esclusivamente ed anche in più volte per ciascuna modalità:

- a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;
- b) sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita,
- c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul relativo mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. il cui regolamento prevede modalità conformi a quanto previsto dall'art. 144-bis comma 1 let c) del Regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999.

Le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita in borsa, ai blocchi, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni e/o altri beni/attività, ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti.

Le operazioni di acquisto e di disposizione saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

A far tempo dalla data della delibera assembleare, si propone di considerare correlativamente revocata la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2006.

Vi proponiamo pertanto di approvare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A.

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- 1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile ad acquistare azioni RCS MediaGroup S.p.A. ordinarie e/o di risparmio con le seguenti modalità:
 - i) gli acquisti potranno essere effettuati, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente delibera nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e saranno contabilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;
 - ii) il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore, come minimo, del 10% nè superiore, come massimo, del 10% rispetto alla media dei prezzi di riferimento rilevati sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nelle due sedute immediatamente precedenti ad ogni operazione d'acquisto;
 - iii) il numero massimo delle azioni acquistate non potrà essere superiore, tenuto conto delle azioni già possedute, a quello rappresentante il 10% dell'intero capitale sociale;
 - iv) gli acquisti dovranno essere effettuati, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili ed in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998, esclusivamente ed anche in più volte per ciascuna modalità:
 - a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio, e/o
 - b) sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento

diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, e/o

- c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul relativo mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. il cui regolamento prevede modalità conformi a quanto previsto dall'art. 144-bis comma 1 let c) del Regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999;
- 2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 ter del Codice Civile, a disporre, entro diciotto mesi dalla data della presente delibera, ad un valore non inferiore di oltre il 10% rispetto a quello medio di carico al momento dell'operazione, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti come sopra autorizzati, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o già in portafoglio mediante vendita in borsa, ai blocchi, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni e/o altri beni/attività, ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti della Società, provvedendosi alla contabilizzazione delle operazioni di disposizione nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;
- 3) di correlativamente revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, la delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall'assemblea dei soci del 27 aprile 2006;
- 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, disgiuntamente tra loro, ogni potere occorrente per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Milano, 16 marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Piergaetano Marchetti

 14



*Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria e
relativa proposta di delibera*

1. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione, della facoltà: (i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed anche in forma scindibile e con eventuale sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 200 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio della Società da assegnare e/o riservare in opzione agli aventi diritto; (ii) ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in, e/o con warrant per la sottoscrizione di, azioni ordinarie e/o di risparmio della Società, da riservarsi in opzione agli aventi diritto, sino ad un ammontare complessivo massimo di Euro 800 milioni, purchè sempre per singoli importi che non eccedano, di volta in volta, i limiti di legge e con facoltà di deliberare il corrispondente aumento di capitale sociale al servizio della conversione e/o dell'esercizio dei warrant per un importo complessivo massimo di nominali Euro 200 milioni; il tutto sino ad un importo complessivo massimo degli aumenti di capitale sociale a pagamento (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e delle obbligazioni emesse di Euro 800 milioni; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione - ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2443 1° comma e 2320 ter 1° comma del Codice Civile - la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione: (i) di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte, anche in forma scindibile e con eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio da assegnare e/o riservarsi in opzione agli aventi diritto per un importo complessivo massimo di nominali 200 milioni di Euro, e (ii) di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in, e/o con warrant per la sottoscrizione di, azioni ordinarie e/o di risparmio da riservarsi agli aventi diritto sino ad un ammontare complessivo massimo di Euro 800 milioni e con facoltà di deliberare il corrispondente aumento di capitale sociale al servizio della conversione e/o dell'esercizio dei warrant per un importo complessivo massimo di nominali Euro 200 milioni.

La proposta deriva dall'esigenza di agevolare in termini di tempistica e flessibilità operativa, ed anche allo scopo di ridurre l'alea che può derivare dall'andamento dei mercati, la deliberazione ed esecuzione di eventuali future operazioni che dovessero rendersi necessarie o opportune al fine di reperire nuovi mezzi finanziari per sostenere un ulteriore sviluppo esterno (ulteriore all'eventuale acquisto del gruppo spagnolo Recoletos che verrebbe finanziato, come già dichiarato con comunicato stampa del 7 febbraio 2007, con mezzi propri e linee di credito già a disposizione della Società) e/o per rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società. Si segnala al riguardo che la Società non ha attualmente in essere alcuna emissione obbligazionaria né in corso alcun aumento del capitale sociale.

Al fine di circoscrivere la discrezionalità delle deleghe e come punto di riferimento al mercato, si propone peraltro di stabilire inoltre un limite massimo alla raccolta effettuabile in esercizio delle deleghe stesse nel senso che l'ammontare complessivo degli aumenti di capitale a pagamento (compreso sovrapprezzo) e delle obbligazioni emesse a seguito delle deleghe medesime non dovrà comunque superare l'importo complessivo di Euro 800 milioni. Inoltre i singoli importi di emissione di obbligazioni non dovranno eccedere, di volta in volta, i limiti fissati dalle applicabili disposizioni di legge.

In relazione a quanto sopra, si propone che siano attribuiti al Consiglio di Amministrazione, nei limiti della delega, ed in particolare fermo il limite complessivo di provvista di cui sopra, ogni inerente potere e facoltà per determinare termini, condizioni e modalità delle operazioni di aumento del capitale della Società o emissione di obbligazioni convertibili in, e/o con warrant per la sottoscrizione di, azioni della medesima.

Al riguardo si precisa comunque che non è previsto al momento alcun esercizio delle facoltà di cui è proposta l'attribuzione e che, qualora le stesse, se concesse, dovessero essere utilizzate, se ne darà tempestiva informazione in conformità alla normativa applicabile.

L'attribuzione delle suddette facoltà comporterà una modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale, nel testo indicato nell'ambito della proposta di deliberazione che segue. Tale modifica non configura alcuna ipotesi che dia luogo a diritto di recesso.

Vi invitiamo quindi, se d'accordo con le proposte illustrate, ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A.,

- esaminata la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione
- preso atto che il capitale sociale di euro 762.019.050 è interamente sottoscritto e versato, come da relativa attestazione del Collegio Sindacale,

delibera

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà: (i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed anche in forma scindibile e con eventuale sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 200 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio della Società da assegnare e/o da riservare in opzione agli aventi diritto, e (ii) ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in, e/o con warrant per la sottoscrizione di, azioni ordinarie e/o di risparmio della Società, da riservarsi in opzione agli aventi diritto, sino ad un ammontare complessivo massimo di Euro 800 milioni, purché sempre per singoli importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalle applicabili disposizioni di legge e con facoltà anche di deliberare il corrispondente aumento di capitale sociale al servizio della conversione e/o dell'esercizio dei warrant per un importo complessivo massimo di Euro 200 milioni; il tutto con ogni inerente facoltà e potere per determinare i relativi termini, condizioni e modalità nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, salva la precisazione che l'importo complessivo di capitale sociale a pagamento (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e delle obbligazioni emesse nell'esercizio delle predette deleghe non dovrà superare l'importo complessivo di Euro 800 milioni;
- di conseguentemente approvare la modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale secondo il testo indicato nella colonna “Nuovo Testo” in appresso:

Testo Vigente	Nuovo Testo
<p align="center">Articolo 5 (capitale, azioni)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 762.019.050 diviso in numero 732.669.457 azioni ordinarie e n. 29.349.593 azioni di risparmio, tutte del valore nominale unitario di Euro 1.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla suddetta data, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 25.740.704, mediante emissione di massime n. 25.740.704 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a dipendenti della Società, e di società da essa controllate, da individuarsi dal Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di suoi componenti a ciò sub-delegati, avuto riguardo alla rilevanza strategica della funzione ricoperta nell'ambito del Gruppo e secondo condizioni, modalità e termini stabiliti dal</p>	<p align="center">Articolo 5 (capitale, azioni)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 762.019.050 diviso in numero 732.669.457 azioni ordinarie e n. 29.349.593 azioni di risparmio, tutte del valore nominale unitario di Euro 1.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla suddetta data, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 25.740.704, mediante emissione di massime n. 25.740.704 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a dipendenti della Società, e di società da essa controllate, da individuarsi dal Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di suoi componenti a ciò sub-delegati, avuto riguardo alla rilevanza strategica della funzione ricoperta nell'ambito del Gruppo e</p>

Amministratore
Amministratore

Consiglio di Amministrazione stesso, fermo restando che i diritti di sottoscrivere tali azioni di nuova emissione saranno personali ed intrasferibili inter vivos e che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in esecuzione della delega prevedranno altresì che, qualora l'aumento di capitale deliberato in esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale non venga sottoscritto entro i termini di volta in volta stabiliti (comunque non successivi al 30 giugno 2013), il capitale sociale risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di tali termini.

secondo condizioni, modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso, fermo restando che i diritti di sottoscrivere tali azioni di nuova emissione saranno personali ed intrasferibili inter vivos e che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in esecuzione della delega prevedranno altresì che, qualora l'aumento di capitale deliberato in esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale non venga sottoscritto entro i termini di volta in volta stabiliti (comunque non successivi al 30 giugno 2013), il capitale sociale risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di tali termini.

L'assemblea straordinaria del
..... ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla suddetta data, la facoltà:
(i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed anche in forma scindibile e con eventuale sovrapprezzo, per un

importo complessivo massimo di nominali Euro 200 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio della Società da assegnare e/o da riservare in opzione agli aventi diritto, e (ii) ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in, e/o con warrant per la sottoscrizione di, azioni ordinarie e/o di risparmio della Società, da riservarsi in opzione agli aventi diritto, sino ad un ammontare complessivo di Euro 800 milioni, purché sempre per singoli importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalle applicabili disposizioni di legge e con facoltà anche di deliberare il corrispondente aumento di capitale sociale al servizio della conversione e/o dell'esercizio dei warrant per un importo complessivo massimo di Euro 200 milioni; il tutto con ogni inerente facoltà e potere per determinare i relativi termini, condizioni e modalità nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, salva la precisazione che l'importo complessivo

Numero

Fiorini

<p>Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, o comunque diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge.</p>	<p>di capitale sociale a pagamento (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e delle obbligazioni emesse ai sensi delle predette deleghe non dovrà superare la somma complessiva di Euro 800 milioni.</p> <p>Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, o comunque diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge.</p>
--	---


- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra essi disgiunta, ogni opportuno potere di approvare ed introdurre nelle deliberazioni di cui sopra modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'iscrizione delle stesse presso il Registro delle Imprese.”

Milano, 16 marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Piergaetano Marchetti



*Relazione sul punto 2 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria e
relativa proposta di delibera*

2. **Proposta di modifica degli attuali articoli 11, 12, 14 e 20 dello Statuto sociale e di introduzione nel medesimo di nuovo articolo 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), con conseguente rinumerazione dei successivi articoli e rettifica di riferimenti ad articoli rinumerati contenuti negli artt. 6 e 10, anche in adeguamento a disposizioni della Legge n. 262/2005 come modificata dal D. Lgs. n. 303/2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria al fine di sottoporVi la proposta di modifica degli attuali articoli 11, 12, 14 e 20 dello Statuto sociale e di introduzione di un nuovo articolo 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), con conseguente rinumerazione dei successivi articoli e rettifica di riferimenti a taluni di tali articoli rinumerati.

La quasi totalità delle modifiche proposte, nessuna delle quali comporta comunque diritto di recesso, è relativa all'adeguamento delle disposizioni statutarie alle previsioni inserite nel D. Lgs. n. 58/1998 in virtù della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" come recentemente modificata dal D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 "Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005 n. 262 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)", entrato in vigore il 25 gennaio scorso. Si ritiene infatti opportuno approfittare della convocazione dell'Assemblea Straordinaria per quanto già illustrato al punto 1 del relativo ordine del giorno, per procedere a tali modifiche, pur potendovi provvedere entro il 30 giugno prossimo ed anche se in pendenza della emanazione di talune rilevanti disposizioni regolamentari della Consob. Si ritiene infatti di poter sin d'ora proporVi significative modifiche nel senso previsto dalle indicate norme di legge, riservandosi se del caso il Consiglio ogni opportuna ulteriore valutazione, ed in particolare di aggiornare le proposte all'Assemblea per tenere conto dell'evoluzione regolamentare ovvero di utilizzare la facoltà di provvedere con propria delibera ad

adeguamenti a disposizioni normative, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, nel suddetto termine prescritto dalla legge.

Si espongono qui di seguito le motivazioni degli interventi considerati segnalando che nella colonna "Nuovo Testo" nell'ambito della proposta di delibera riportata al termine della presente relazione risulta indicato il testo della relativa clausola dello Statuto sociale risulterebbe a seguito dell'accoglimento delle proposte medesime, confrontabile con il testo vigente riportato nella relativa colonna a fianco, e ricordando che, ai sensi di legge, tutte le modifiche statutarie di adeguamento alle disposizioni normative di cui al precedente paragrafo, qualora assunte dall'Assemblea in sede Straordinaria, possono essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea (anziché dei due terzi come normalmente previsto per legge), ferme restando le maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto sociale per la regolare costituzione dell'assemblea (ovvero presenza di almeno la metà del capitale sociale in prima convocazione e di un terzo in seconda convocazione).

Articolo 11 (amministratori: numero e durata) e Articolo 12 (sostituzione degli amministratori)

L'art. 147-ter del D. Lgs. n. 58/1998 nell'attuale formulazione prevede, in particolare e per quanto qui può rilevare, che:

- lo statuto di ciascuna società con azioni quotate in mercati regolamentati in Italia o altri Paesi dell'unione Europea (di seguito singolarmente una "società quotata") debba prevedere il metodo del voto di lista per l'elezione degli amministratori e fissare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, in misura comunque non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla eventuale diversa misura fissata da Consob con proprio regolamento;

- almeno un amministratore di una società quotata deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, mentre lo statuto sociale può prevedere che, ai fini del riparto degli

amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto stesso per la presentazione di liste;

- almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione di una società quotata, ovvero ora due se quest'ultimo è composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria (e le liste presentate devono indicare i candidati amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge), prevedendosi che un amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decadere dalla carica.

Si propone quindi di introdurre nelle disposizioni statutarie che riguardano la nomina e la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previsioni volte a tenere conto delle nuove disposizioni, precisandosi che il Consiglio ritiene opportuno fissare nel 2,5% la soglia minima di possesso azionario per poter presentare le liste di candidati alla carica di Amministratore, ferma la eventuale minore misura percentuale stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, e quindi in base alle norme vigenti dalla Consob, con proprio regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari.

Articolo 14 (riunioni del Consiglio)

Si propone, per ragioni di flessibilità operativa, e qui nulla rilevando le citate nuove disposizioni di legge, di inserire nell'articolo in questione la possibilità che, anche nei termini ordinari, l'avviso di convocazione possa essere trasmesso ad Amministratori e Sindaci via telefax.

Con l'occasione pare altresì opportuno inserire espressamente nel medesimo articolo quanto previsto circa la convocazione del Consiglio di amministrazione dall'attuale formulazione, a seguito di modifica da parte della citata Legge n. 262/2005, dell'art. 151 secondo comma del D. Lgs. n. 58/1998, ovvero che, oltre il Collegio Sindacale, anche ciascun Sindaco in via

individuale, può, tra l'altro, convocare riunioni del Consiglio di amministrazione, previa sempre comunicazione al Presidente di quest'ultimo.

Nuovo Articolo 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

L'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, già introdotto con la Legge n. 262/2005 e recentemente riformulato dal D. Lgs. n. 303/2006 prevede che ogni società quotata si doti di un "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", e tra l'altro, che:

- gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa, siano accompagnati da una dichiarazione scritta di tale Dirigente che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- il Dirigente predisponga adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio di esercizio e, ove previsto, del Bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario ed egli e gli organi amministrativi delegati attestino con apposita relazione (secondo un modello stabilito dalla Consob) allegata al Bilancio di esercizio, alla Relazione semestrale e, ove previsto, al Bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui sopra nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società quotata e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
- il consiglio di amministrazione vigili affinché il Dirigente medesimo disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applichino anche alla figura in questione, in relazione ai compiti spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Amministratore

Amministratore

Amministratore

Ai sensi della medesima norma si prescrive che lo statuto sociale preveda i requisiti di professionalità e le modalità di nomina del citato "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

Vi proponiamo quindi l'introduzione di un nuovo articolo nello Statuto sociale in adeguamento alla suddetta previsione di legge, stabilendo che sia il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista per le proprie decisioni, a nominare il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno tre anni maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la Società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni. Inoltre pare opportuno prevedere espressamente che il Consiglio di Amministrazione, oltre ad eventualmente stabilire in sede di nomina un determinato periodo di durata dell'incarico, possa, sempre previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza, revocare l'incarico in questione, provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento del medesimo.

Articolo 20 / Nuovo Articolo 21 (Collegio Sindacale composizione)

Per quanto attiene al Collegio Sindacale, si segnala che nella rispettiva attuale formulazione quale risultante dagli interventi legislativi sopra ricordati, in particolare e per quanto qui rileva,

- l'art. 148 del D. Lgs. n. 58/1998 prevede che:
 - la CONSOB stabilisce con proprio regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale delle società quotate da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
 - il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla lista di minoranza;
- l'art. 148-bis del D. Lgs. n. 58/1998 prevede che:

- con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo (e dunque dei collegi sindacali) di società quotate possono assumere in società di capitali e che, fermo quanto previsto dall'art. 2400, quarto comma del Codice Civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico tali componenti informano la Consob ed il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla Consob con il suddetto proprio regolamento, circa gli incarichi delle tipologie di cui sopra, dichiarando la Consob la decadenza degli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal proprio regolamento.

Si propone quindi di introdurre nell'articolo statutario che riguarda la composizione e nomina (oltre che talune modalità di riunione) del Collegio Sindacale, con una migliore precisazione del relativo titolo, previsioni volte a tenere conto delle nuove citate disposizioni di legge, in considerazione anche dei documenti di consultazione circa le proposte modifiche dei propri regolamenti già emanati dalla Consob alla data della presente relazione. In particolare, si desidera segnalare che si propone in relazione alla partecipazione azionaria minima necessaria per la presentazione di liste di prevedere una soluzione speculare a quella considerata per la presentazione di liste di candidati alla carica di Amministratore, ovvero la fissazione di tale partecipazione nel 2,5% del capitale ordinario, o nella a minore percentuale stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, e dunque in base alle norme vigenti con regolamento da parte della Consob, rispetto al 3% attualmente previsto.

Articoli 21, 22, 23, 24 e 25 / Nuovi Articoli 22, 23, 24, 25 e 26

Il rispettivo testo di tali articoli è invariato, risultando soltanto ciascuno di essi rinumerato in funzione dell'introduzione del suddetto nuovo articolo 20.

Articoli 6 e 10

In conseguenza alla suddetta rinumerazione degli attuali articoli 23 e 19, i riferimenti contenuti rispettivamente nell'art. 6 e nell'art. 10 andranno coerentemente rettificati.

Vi invitiamo quindi, se d'accordo con le proposte illustrate, ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup S.p.A.,

- esaminata la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di modificare gli attuali articoli 11, 12, 14, 20 dello Statuto sociale e di introdurre un nuovo articolo 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), con conseguente rinumerazione dei successivi articoli, il tutto secondo quanto indicato nella colonna “Nuovo Testo” riportata in appresso:

Testo Vigente	Nuovo Testo
<p>Articolo 11 (amministratori: numero e durata)</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a ventuno membri, i quali durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.</p>	<p>Articolo 11 (amministratori: numero, nomina e durata in carica)</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a ventuno membri, i quali durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.</p> <p>Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro-tempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. Inoltre un numero di amministratori comunque non inferiore a</p>

quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica comporta la decadenza dalla medesima, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al minimo numero di amministratori che secondo la normativa pro-tempore vigente devono possedere tali requisiti.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel Decreto Legislativo n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria quale sottoscritto alla data di presentazione della lista ovvero rappresentanti la minore misura percentuale fissata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) ai sensi degli articoli 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica, o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122

del D. Lgs. n. 58/1998, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta attestata da copia della/e certificazione/i rilasciata/e da intermediario autorizzato, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i

singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;

2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.

All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino la totalità dei componenti il Consiglio come previamente determinato

dall'Assemblea, tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza;

b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggiore numero di voti, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a) né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), saranno eletti tanti amministratori, secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista stessa, nel numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza.

Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione.

Qualora così procedendo non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno pari al numero minimo richiesto per legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il o i

candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non eletto/i dalla lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvede all'elezione con la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti.

Qualora due o più liste ottengano tutte il più alto numero di voti si procederà al ballottaggio tra esse.

In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da

essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Articolo 12 (sostituzione degli amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Articolo 12 (sostituzione degli amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148 terzo

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 14 (riunioni del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 14 (riunioni del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa

Il Consiglio di amministrazione può altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci effettivi.

La convocazione è fatta per lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax da spedire almeno due giorni prima.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza

In tal caso:

- devono essere assicurate,
- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di amministrazione si

comunicazione al proprio Presidente, dal Collegio Sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente.

Il Consiglio di amministrazione può altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci effettivi.

La convocazione è fatta per lettera raccomandata o telefax da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax da spedire almeno due giorni prima.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso:

- devono essere assicurate,
- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di amministrazione si

considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Gli amministratori devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate e in particolare su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.

Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società

considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Gli amministratori devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate e in particolare su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.

Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società

o dalle controllate.

[Articolo di nuova introduzione (l'attuale art. 20 ed i successivi articoli risultano pertanto rinumerati)]

o dalle controllate.

Articolo 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata nell'incarico, tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la Società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può, sempre previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, revocare l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20 (composizione)

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 3 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

I sindaci sono scelti tra soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere.

provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21 (composizione, nomina e modalità di riunione)

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 3 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

I sindaci, **che sono rieleggibili**, sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti, **anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità** in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista nè possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle

in genere.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo **le procedure di cui al presente articolo**, sulla base di liste presentate dagli azionisti. **Ogni lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.**

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri **azionisti presentatori**, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il **2,5 % (due virgola cinque per cento)** del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria **quale sottoscritto alla data di presentazione della lista ovvero rappresentanti la minore misura percentuale fissata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.**

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare nè, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona

società controllanti e controllate dalla Società o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) ai sensi degli articoli 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica, o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenente l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione

complessivamente detenuta attestata da copia della/e certificazione/i rilasciata/e da intermediario autorizzato, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

All'atto della presentazione della lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

- 1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;
- 2) la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati **nella** lista, due membri effettivi e due supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e **che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a)**, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, **a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale**, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla lettera b) del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti e ciascuna delle quali non sia collegata, neppure

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in assemblea, tutti i candidati appartenenti a quella lista.

Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'assemblea nomina il Collegio sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in assemblea.

In caso di parità di voti fra due o più liste si ricorrerà al ballottaggio.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero al capolista dell'unica lista presentata, ovvero alla persona nominata dall'assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In caso di integrazione del Collegio sindacale,

indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato l'altra si ricorrerà al ballottaggio.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati appartenenti a quella lista.

Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. **In difetto, nel caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato ovvero, in**

fermo il rispetto di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, si procede come segue:

- per la sostituzione del Sindaco eletto nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa scegliendo tra i candidati indicati nella originaria lista di maggioranza;

- per la sostituzione del Sindaco eletto nella lista di minoranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa scegliendo tra i candidati indicati nella originaria lista di minoranza;

- per la contemporanea sostituzione di sindaci eletti sia nella lista di maggioranza sia nella lista di minoranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendo tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte ciascun sindaco da sostituire, un numero di sindaci pari al numero dei sindaci cessati appartenenti alla stessa lista;

- ove non sia possibile procedere ai sensi del comma precedente, l'assemblea, per l'integrazione del Collegio sindacale, delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il principio di cui

subordine ancora, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza,

l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con

al primo comma del presente articolo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante collegamento in teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso: (i) devono essere assicurate sia la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento sia la possibilità per ciascuno di essi di intervenire e di esprimere oralmente il proprio avviso sia la contestualità dell'esame e della deliberazione, (ii) la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il

votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante collegamento in teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso: (i) devono essere assicurate sia la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento sia la possibilità per ciascuno di essi di intervenire e di esprimere oralmente il proprio avviso sia la contestualità dell'esame e della deliberazione, (ii) la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il

Presidente e, se nominato, il segretario.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 21 (società di revisione)

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione nominata ed operante ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

BILANCI ED UTILI

Articolo 22 (esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando, ricorrendo le condizioni di legge, particolari esigenze, da constatarsi dagli amministratori, lo richiedono, tale Assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 23 (bilancio, utili, acconti dividendi, diritti delle azioni di risparmio)

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio

Presidente e, se nominato, il segretario.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 21 (società di revisione)

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione nominata ed operante ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

BILANCI ED UTILI

Articolo 23 (esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando, ricorrendo le condizioni di legge, particolari esigenze, da constatarsi dagli amministratori, lo richiedono, tale Assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 24 (bilancio, utili, acconti dividendi, diritti delle azioni di risparmio)

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio

fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale delle azioni.

Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma del presente articolo, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Ferma ogni disposizione di legge per il ripristino dei rapporti tra le categorie di azioni, le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle

fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale delle azioni.

Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma del presente articolo, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Ferma ogni disposizione di legge per il ripristino dei rapporti tra le categorie di azioni, le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle

Handwritten notes and signatures on the right margin.

<p>azioni.</p> <p>Possono essere distribuiti acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">SCIoglimento</p> <p>Articolo 24 (scioglimento e liquidazione)</p> <p>In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.</p> <p>Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Articolo 25 (rinvio alle norme di legge)</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.</p>	<p>azioni.</p> <p>Possono essere distribuiti acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">SCIoglimento</p> <p>Articolo 25 (scioglimento e liquidazione)</p> <p>In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.</p> <p>Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Articolo 26 (rinvio alle norme di legge)</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.</p>
--	--

- di rettificare i riferimenti ad articoli successivi contenuti negli articoli 6 e 10 dello Statuto sociale, modificando tali ultimi articoli come indicato nella colonna "Nuovo Testo" in appresso:

<p style="text-align: center;">Articolo 6 (azioni di risparmio)</p> <p>Le azioni di risparmio sono al portatore salvo diversa disposizione di legge e salvo diversa</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 (azioni di risparmio)</p> <p>Le azioni di risparmio sono al portatore salvo diversa disposizione di legge e salvo diversa</p>
--	--

<p>richiesta dell'azionista.</p> <p>I portatori delle azioni di risparmio non hanno diritto di chiedere la convocazione né di intervenire, né di esprimere il voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.</p> <p>In caso di esclusione dalle negoziazioni in Borsa delle azioni di risparmio o ordinarie, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera assembleare.</p> <p>Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al successivo articolo 23.</p> <p>Al fine di assicurare al rappresentante comune adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura del legale rappresentante o delle persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alle predette operazioni.</p>	<p>richiesta dell'azionista.</p> <p>I portatori delle azioni di risparmio non hanno diritto di chiedere la convocazione né di intervenire, né di esprimere il voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.</p> <p>In caso di esclusione dalle negoziazioni in Borsa delle azioni di risparmio o ordinarie, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera assembleare.</p> <p>Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al successivo articolo 24.</p> <p>Al fine di assicurare al rappresentante comune adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura del legale rappresentante o delle persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alle predette operazioni.</p>
<p>Articolo 10 (costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni)</p> <p>La regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, e la validità delle relative deliberazioni sono regolate dalla legge e</p>	<p>Articolo 10 (costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni)</p> <p>La regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, e la validità delle relative deliberazioni sono regolate dalla legge e dal</p>

<p>dal presente statuto.</p> <p>Per la nomina degli Amministratori è sufficiente la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, escludendo dal computo gli astenuti. Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 19.</p>	<p>presente statuto.</p> <p>Per la nomina degli Amministratori è sufficiente la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, escludendo dal computo gli astenuti. Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 21.</p>
---	---


- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra essi disgiunta, ogni opportuno potere di approvare ed introdurre nelle deliberazioni di cui sopra modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese;
- di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e dell'art. 2365 2° comma Codice Civile, è legittimato ad adeguare le disposizioni statutarie, ivi comprese quelle oggetto delle modifiche sopra deliberate, ad eventuali disposizioni normative anche regolamentari che siano sopraggiunte o che sopraggiungeranno.”

Milano, 16 marzo 2007

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Piergaetano Marchetti



Summary Johnson

RCS MEDIAGROUP S.p.A.
 Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2007
 Scheda dei voti contrari in relazione alla prima delibera all'ordine del giorno
 Parte Straordinaria

AZIONISTI	N. AZIONI	%
SEMPRA ENERGY MASTER TRUST	2.818	0,000
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM.	72.085	0,010
SCHWAB FUNDAMENTAL INTER.LARGE	209	0,000
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	10.720	0,001
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	44.466	0,006
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	2.512	0,000
JAPAN POST	8.946	0,001
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	142.626	0,019
SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	3.591	0,000
STATE STREET MIDCAP EUROLAND	11.567	0,002
ST. STREET BK AND TRUST CO. INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	23.774	0,003
NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	9.880	0,001
JP MORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS	33.211	0,005
JP MORGAN FLEMING FUNDS	459.705	0,063
GE PENSIONS LIMITED	26.143	0,004
JP MORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC FINSBURY DIALS	30.438	0,004
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD.	315.294	0,043
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD.	231	0,000
THE SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND CARE OFF THE TREASURY	10.216	0,001
GRANT SCHOOLS PROVIDENT FUND	956	0,000
TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME	3.293	0,000
HERMES ASSURED LIMITED	15.487	0,002

n. depositi	22
tot. Azioni	1.228.168
% sulle az. Ord	0,168

[Handwritten signatures and marks]

S T A T U T O

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Articolo 1 (denominazione)

E' costituita una società per azioni denominata: "Rizzoli Corriere della Sera MediaGroup S.p.A." o, in forma abbreviata, "RCS MediaGroup S.p.A." o "RCS S.p.A.".

Articolo 2 (oggetto)

La società ha per oggetto le seguenti attività in Italia ed all'estero:

- a) l'assunzione di partecipazioni in società o enti, di qualunque tipo o forma, nonché la gestione ed il finanziamento delle stesse;
- b) l'intermediazione finanziaria e l'amministrazione di finanziamenti, compresi la prestazione di garanzie di ogni tipo e, nei limiti consentiti, la compravendita, la gestione e, nell'ambito di società del gruppo, il collocamento di titoli pubblici e privati.
- c) qualsiasi forma di interessenza e di investimento; ogni altra operazione finanziaria, compresa la locazione finanziaria anche immobiliare, consentita.

La società può compiere qualsiasi operazione necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

E' esclusa comunque ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

Articolo 3 (sede)

La società ha sede in Milano. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire succursali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Il domicilio degli azionisti, relativamente ai rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4 (durata)

Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2061.

CAPITALE, RECESSO

Articolo 5 (capitale, azioni)

Il capitale sociale è di Euro 762.019.050 diviso in numero 732.669.457 azioni ordinarie e n. 29.349.593 azioni di risparmio, tutte del valore nominale unitario di Euro 1.

L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla suddetta data, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 25.740.704, mediante emissione di massime n. 25.740.704 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a dipendenti della Società, e di società da essa controllate, da

individuarsi dal Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di suoi componenti a ciò sub-delegati, avuto riguardo alla rilevanza strategica della funzione ricoperta nell'ambito del Gruppo e secondo condizioni, modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso, fermo restando che i diritti di sottoscrivere tali azioni di nuova emissione saranno personali ed intrasferibili inter vivos e che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in esecuzione della delega prevedranno altresì che, qualora l'aumento di capitale deliberato in esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale non venga sottoscritto entro i termini di volta in volta stabiliti (comunque non successivi al 30 giugno 2013), il capitale sociale risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di tali termini.

L'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2007 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla suddetta data, la facoltà: (i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed anche in forma scindibile e con eventuale sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 200 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio della Società da assegnare e/o da riservare in opzione agli aventi diritto, e (ii) ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in, e/o con warrant per la sottoscrizione di, azioni ordinarie e/o di risparmio della Società, da riservarsi in opzione agli aventi diritto, sino ad un ammontare complessivo di Euro 800 milioni, purché sempre per singoli importi che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalle applicabili disposizioni di legge e con facoltà anche di deliberare il corrispondente aumento di capitale sociale al servizio della conversione e/o dell'esercizio dei warrant per un importo complessivo massimo di Euro 200 milioni; il tutto con ogni inerente facoltà e potere per determinare i relativi termini, condizioni e modalità nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, salva la precisazione che l'importo complessivo di capitale sociale a pagamento (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e delle obbligazioni emesse ai sensi delle predette deleghe non dovrà superare la somma complessiva di Euro 800 milioni.

Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, o comunque



diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge.

Articolo 6 (azioni di risparmio)

Le azioni di risparmio sono al portatore salvo diversa disposizione di legge e salvo diversa richiesta dell'azionista. I portatori delle azioni di risparmio non hanno diritto di chiedere la convocazione né di intervenire, né di esprimere il voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

In caso di esclusione dalle negoziazioni in Borsa delle azioni di risparmio o ordinarie, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera assembleare.

Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al successivo articolo 24.

Al fine di assicurare al rappresentante comune adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura del legale rappresentante o delle persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alle predette operazioni.

Articolo 7 (Recesso)

Il diritto di recesso dalla società spetta unicamente nei casi previsti dalle norme di legge applicabili aventi carattere inderogabile ed è escluso in capo ai soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società oppure l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli statutari alla circolazione dei titoli azionari della società.

ASSEMBLEA

Articolo 8 (convocazione, intervento, rappresentanza)

La convocazione dell'Assemblea, la quale può avere luogo in Italia anche fuori dalla sede sociale, ed è regolata dalla legge, avviene mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, sul quotidiano "Corriere della Sera".

Per le assemblee straordinarie può essere anche prevista la terza convocazione.

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge, precisandosi, in merito al primo, che il deposito della comunicazione attestante il relativo possesso azionario, rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari incaricati aderenti al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, deve avvenire presso la sede sociale almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare.

Articolo 9 (Presidente e Segretario)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci: in difetto da persona designata dall'Assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea compete, nel rispetto delle norme

di legge e dello statuto sociale, la direzione ed il regolamento dello svolgimento dei lavori assembleari, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione e di computo dei voti, la verifica della regolare costituzione dell'assemblea, l'accertamento dell'identità e del diritto di intervento in Assemblea, della regolarità delle deleghe e dell'accertamento dei risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da notaio.

Articolo 10 (costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni)

La regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, e la validità delle relative deliberazioni sono regolate dalla legge e dal presente statuto.

Per la nomina degli Amministratori è sufficiente la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, escludendo dal computo gli astenuti. Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 21.

AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 11 (amministratori: numero, nomina e durata in carica)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a ventuno membri, i quali durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro-tempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. Inoltre un numero di amministratori comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica comporta la decadenza dalla medesima, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al minimo numero di amministratori che secondo la normativa pro-tempore vigente devono possedere tali requisiti.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di

ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel Decreto Legislativo n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria quale sottoscritto alla data di presentazione della lista ovvero rappresentanti la minore misura percentuale fissata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) ai sensi degli articoli 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica, o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta attestata da copia della/e certificazione/i rilasciata/e da intermediario autorizzato, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

- 1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;
- 2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.

All'elezione degli amministratori si procederà come segue:


- a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino la totalità dei componenti il Consiglio come previamente determinato dall'Assemblea, tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza;
- b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggiore numero di voti, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a) né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), saranno eletti tanti amministratori, secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista stessa, nel numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza.

Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione.

Qualora così procedendo non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno pari al numero minimo richiesto per legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non eletto/i dalla lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvede all'elezione con la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti.

Qualora due o più liste ottengano tutte il più alto numero di voti si procederà al ballottaggio tra esse.

In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea,



ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Articolo 12 (sostituzione degli amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 13 (cariche sociali)

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge

fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza od impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano di età.

Articolo 14 (riunioni del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al proprio Presidente, dal Collegio Sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente.

Il Consiglio di amministrazione può altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, da almeno due sindaci effettivi.

La convocazione è fatta per lettera raccomandata o telefax da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax da spedire almeno due giorni prima. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso:

- devono essere assicurate;
- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Gli amministratori devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate e in particolare su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.

Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale



andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle controllate.

Articolo 15 (validità delle deliberazioni del Consiglio)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli amministratori presenti.

Articolo 16 (compensi degli amministratori)

Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio una indennità annuale che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.

Articolo 17 (poteri del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili in, o senza warrant che consentano la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione della società, nel rispetto delle condizioni e previsioni di legge.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, fermo il rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, la competenza di deliberare:

- la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- la eventuale riduzione del capitale sociale nel caso di recesso di uno o più soci;
- l'adeguamento della statuto sociale a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale.

Articolo 18 (rappresentanza sociale)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio.

Articolo 19 (deleghe di poteri)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle riservate per legge al Consiglio, ad un Comitato Esecutivo, composto di alcuni dei membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Può altresì nominare uno o più Direttori Generali, direttori,

procuratori e mandatari in genere per determinati atti o per categorie di atti.

Articolo 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata nell'incarico, tra i dirigenti in possesso di un' esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la Società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può, sempre previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, revocare l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21 (composizione, nomina e modalità di riunione)

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 3 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

I sindaci, che sono rieleggibili, sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui al presente articolo, sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea



Ordinaria quale sottoscritto alla data di presentazione della lista ovvero rappresentanti la minore misura percentuale fissata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare nè, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) ai sensi degli articoli 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica, o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenente l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta attestata da copia della/e certificazione/i rilasciata/e da intermediario autorizzato, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

All'atto della presentazione della lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

- 1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;
- 2) la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono

elencati nella lista, due membri effettivi e due supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla lettera b) del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti e ciascuna delle quali non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato l'altra si ricorrerà al ballottaggio.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati appartenenti a quella lista.

Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, nel caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato ovvero, in subordine ancora, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che



abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante collegamento in teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso: (i) devono essere assicurate sia la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento sia la possibilità per ciascuno di essi di intervenire e di esprimere oralmente il proprio avviso sia la contestualità dell'esame e della deliberazione, (ii) la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e, se nominato, il segretario.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 22 (società di revisione)

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione nominata ed operante ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

BILANCI ED UTILI

Articolo 23 (esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando, ricorrendo le condizioni di legge, particolari esigenze, da constatarsi dagli amministratori, lo richiedono, tale Assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 24 (bilancio, utili, acconti dividendi, diritti delle azioni di risparmio)

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale delle azioni.

Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma del presente articolo, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Ferma ogni disposizione di legge per il ripristino dei rapporti tra le categorie di azioni, le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

Possono essere distribuiti acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dalla legge.

SCIOGLIMENTO

Articolo 25 (scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 (rinvio alle norme di legge)

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

F.to Piergaetano Marchetti

F.to Enrico Masini

**Copia in 50 fogli, conforme all'originale
in più fogli munito delle prescritte firme, in
carta libera per gli usi di legge.**

Dal mio ufficio, il 23 MAGGIO 2007



